

**ACCORDO PROVVISORIO**  
tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA,

dall'altra,

**PREAMBOLO**

CONSIDERANDO che è stato firmato in data odierna a Tunisi un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina ;

CONSIDERANDO che, in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo, è opportuno applicare quanto prima, mediante un accordo provvisorio, talune disposizioni dell'accordo stesso relative agli scambi di merci ;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e, a tale effetto, hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

Gaston THORN,  
presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,  
presidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato di Lussemburgo ;

Claude CHEYSSON,  
membro della Commissione delle Comunità europee ;

LA REPUBBLICA TUNISINA :

Habib CHATTY,  
ministro degli affari esteri ;

**TITOLO I**

e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti  
al mercato della Comunità.

**COOPERAZIONE COMMERCIALE**

*Articolo 1*

L'accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio nei loro scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio tunisino

**A. Prodotti industriali**

*Articolo 2*

1. Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 4, 5 e 7, i prodotti originari della Tunisia, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che isti-

tuisce la Comunità economica europea, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente.

2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare alla Tunisia un regime più favorevole di quello applicato nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria.

#### *Articolo 3*

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 2 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce l'elemento fiscale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto

relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, del 22 gennaio 1972.

#### *Articolo 4*

Si applicano alla Tunisia le misure di cui all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 3, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

#### *Articolo 5*

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni del paragrafo 2; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali (in tonnellate)
27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli grezzi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Oli leggeri :</li> <li>    III. destinati ad altri usi</li> <li>B. Oli medi :</li> <li>    III. destinati ad altri usi</li> <li>C. Oli pesanti :</li> <li>    I. Oli da gas : <ul style="list-style-type: none"> <li>c) destinati ad altri usi</li> </ul> </li> <li>    II. Oli combustibili : <ul style="list-style-type: none"> <li>c) destinati ad altri usi</li> </ul> </li> <li>    III. Oli lubrificanti ed altri : <ul style="list-style-type: none"> <li>c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27</li> <li>d) destinati ad altri usi</li> </ul> </li> </ul>	175 000
27.11	<p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Propano di purezza uguale o superiore al 99 % :</li> <li>    I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile</li> <li>B. altri : <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Propani e butani commerciali : <ul style="list-style-type: none"> <li>c) destinati ad altri usi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali (in tonnellate)
27.12	Vaselina : A. greggia : III. destinata ad altri usi B. altra	
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati : B. altri : I. grezzi : c) destinati ad altri usi II. non nominati	175 000
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi : C. altri : II. non nominati	
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	50
45.03	Lavori di sughero naturale	50
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	800

2. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 1, può essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 % dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il comitato misto.

27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune :

- all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi ;
- all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune ;
- oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

#### Articolo 6

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci o sottovoci 27.10,

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo si terranno consultazioni in sede di comitato misto su richiesta dell'altra parte.

3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

### *Articolo 7*

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'allegato A, le riduzioni di cui all'articolo 2 si applicano all'elemento fisso dell'impostazione a cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

### B. Prodotti agricoli

#### *Articolo 8*

1. Per i prodotti sottoelencati, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti vivi :  A. Cavalli : II. destinati alla macellazione (a) III. altri	80 % 80 %
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :  A. Carni : ex IV. altre : — escluse le carni della specie ovina domestica	100 %
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100 %
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	100 %
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze : ex D. altre : — Rosai, escluse le talee di rosai	60%
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :  A. Patate : II. di primizie : ex a) dal 1° gennaio al 15 maggio : — dal 1° gennaio al 31 marzo	40 %

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
07.01 (seguito)	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello : I. Piselli : ex a) dal 1° settembre al 31 maggio : — dal 1° ottobre al 30 aprile	60 %
	II. Fagioli : ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno : — dal 1° novembre al 30 aprile	60 %
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsifrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili : ex II. Carote e navoni : — Carote dal 1° gennaio al 31 marzo	40 %
	ex H. Cipolle, scalogni e agli : — Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio	60 %
	ex L. Carciofi : — dal 1° ottobre al 31 dicembre	30 %
	M. Pomodori : ex I. dal 1° novembre al 14 maggio : — dal 15 novembre al 30 aprile	60 %
	S. Pimenti o peperoni dolci	40 %
	ex T. altri : — Melanzane, dal 1° dicembre al 30 aprile — Zucchine, dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio	60 % 60 %
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato : A. Olive : I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (a)	60 %
	B. Capperi	90 %
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : A. destinati alla semina : ex I. Piselli, ceci e fagioli : — Piselli	60 %
	ex III. altri : — Fave e favette	60 %
	B. altri	100 %

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio :  ex A. Datteri : — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 35 kg o meno	100 %
08.02	Agrumi, freschi o secchi :  ex A. Arance : — fresche  ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkins ed altri simili ibridi di agrumi : — freschi  ex C. Limoni : — freschi  D. Pompelmi e pomelli	80 %
08.04	Uve, fresche o secche :  A. fresche : I. da tavola : ex a) dal 1° novembre al 14 luglio : — dal 15 novembre al 30 aprile	60 %
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :  D. Prugne : ex II. dal 1° ottobre al 30 giugno : — dal 1° novembre al 15 giugno	60 %
08.08	Bacche fresche :  A. Fragole : ex II. dal 1° agosto al 30 aprile : — dal 1° novembre al 31 marzo  ex D. Lamponi, ribes neri (cassis) e rossi : — Lamponi dal 15 maggio al 15 giugno	60 %
ex 08.09	Altre frutta fresche : — Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio — Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno	50 % 50 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :  ex B. Arance : — finemente tritate	80 %
	ex E. altre : — Agrumi, finemente tritati	80 %
09.04	Pepe (del genere Piper) ; pimenti (del genere Capsicum e del genere Pimenta) :  A. non tritati né macinati : II. Pimenti	100 %
	B. tritati o macinati	100 %
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	100 %
09.10	Timo, alloro, zafferano ; altre spezie	100 %
12.03	Semi, spore e frutti da semente : E. altri (a)	60%
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	100 %
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	100 %
13.03	Succhi ed estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :  ex B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati : — Sostanze pectiche e pectinati	25 %

(a) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei :  A. Caviale e succedanei del caviale B. Salmonidi C. Aringhe E. Tonni F. Boniti, sgombri e acciughe G. altri	100 % 100 % 100 % 60 % 100 % 100 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	100 %
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :  ex B. altri : — senza zuccheri, esclusi i cetriolini	100 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :  A. Funghi : — Funghi coltivati — altri  B. Tartufi  ex C. Pomodori : — Pomodori pelati  D. Asparagi  F. Capperi e olive  G. Piselli e fagiolini  H. altri, compresi i miscugli : — Carote e miscugli — altri	50 % 60 % 70 %  30 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 50 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :  A. Puree e paste di marroni : II. altre  B. Marmellate di agrumi : III. altre  C. altre : III. non nominate	50 %  50 %  50 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
20.06	<p>Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :</p> <p>B. altre :</p> <p>II. senza aggiunta di alcole :</p> <p>a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Segmenti di pompelmi e di pomeli</li> <li>ex 3. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkins e altri simili ibridi di agrumi : <ul style="list-style-type: none"> <li>— finemente tritati</li> </ul> </li> <li>ex 7. Pesche e albicocche : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Albicocche</li> </ul> </li> <li>ex 8. altre frutta : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Arance e limoni, finemente tritati</li> </ul> </li> </ul> <p>b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Segmenti di pompelmi e di pomeli</li> <li>ex 3. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkins ed altri simili ibridi di agrumi : <ul style="list-style-type: none"> <li>— finemente tritati</li> </ul> </li> <li>ex 8. altre frutta : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Arance e limoni, finemente tritati</li> </ul> </li> </ul> <p>c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. di 4,5 kg o più : <ul style="list-style-type: none"> <li>ex aa) Albicocche : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Albicocche dimezzate</li> </ul> </li> <li>ex bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pesche dimezzate (comprese le pesche noci)</li> </ul> </li> <li>ex dd) altre frutta : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Segmenti di pompelmi e pomeli</li> <li>— Polpe d'agrumi</li> <li>— Agrumi, finemente tritati</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. di meno di 4,5 kg : <ul style="list-style-type: none"> <li>ex bb) altre frutta e miscugli di frutta : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Albicocche dimezzate e pesche dimezzate (comprese le pesche noci)</li> <li>— Segmenti di pompelmi e di pomeli</li> <li>— Agrumi, finemente tritati</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>20%</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>50 %</p> <p>50 %</p> <p>80 %</p> <p>40 %</p> <p>80 %</p> <p>50 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
20.07	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :</p> <p>A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :</p> <p>III. altri :</p> <p>ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di arance 70 %</li> <li>— di pompelmi e pomeli 70 %</li> <li>— di altri agrumi 60 %</li> </ul> <p>ex b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di arance 70 %</li> <li>— di pompelmi e di pomeli 70 %</li> <li>— di altri agrumi 60 %</li> </ul> <p>B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :</p> <p>II. altri :</p> <p>a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. di arance 70 %</li> <li>2. di pompelmi e di pomeli 70 %</li> </ul> <p>ex 3. di limoni e d'altri agrumi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— d'altri agrumi (esclusi i succhi di limoni) 60 %</li> </ul> <p>b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. di arance 70 %</li> <li>2. di pompelmi e di pomeli 70 %</li> </ul>	
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana ; ciccioli	100 %

2. A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria per il settore delle patate, la riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1, per i prodotti della sottovoce 07.01 A II ex a), è del 50 % e si applica per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 15 aprile.

3. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si

applicano le disposizioni del paragrafo 1 purché sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dalla Tunisia, dopo sdoganamento e deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento, aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 kg.

4. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 3, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, per la riduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da dedurre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.

Le disposizioni degli articoli da 23 a 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 restano in applicazione.

#### *Articolo 9*

1. A condizione che la Tunisia applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità adotta le misure necessarie affinché :

- a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di detto olio, completamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da detto paese nella Comunità, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,5 unità di conto per 100 kg ;
- b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 10 unità di conto per 100 kg.

2. Se la Tunisia non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunità attua le misure necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo

all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,5 unità di conto per 100 kg.

3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema.

4. Su richiesta di una delle parti contraenti si tengono consultazioni in sede di comitato misto sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.

#### *Articolo 10*

Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunità di olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.

#### *Articolo 11*

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1976, le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizione che vengano rispettati i prezzi minimi di cui all'allegato C.

2. L'esenzione da dazi doganali di cui al paragrafo 1 si applica soltanto con la decorrenza e per i periodi determinati mediante gli scambi di lettere che contengono le modalità tecniche di applicazione del presente articolo.

#### *Articolo 12*

1. Per i prodotti di seguito elencati, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni seguenti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :  ex C. Pomodori — Concentrati di pomodoro	30%
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :  B. altre :  II. senza aggiunta di alcole : a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : ex 9. Miscugli di frutta : — Macedonie di frutta  b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : ex 9. Miscugli di frutta : — Macedonie di frutta	55 %

2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica soltanto dalla data e per i periodi determinati mediante scambi di lettere da effettuarsi ogni anno tra le parti contraenti per fissarne le condizioni e le modalità.

### Articolo 13

1. Per i vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti dell'80 % purché i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunità, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari al prezzo di riferimento della Comunità che loro si applica.

2. I vini di cui al paragrafo 1, che beneficiano di una denominazione di origine a norma della legislazione tunisina, ed elencati in uno scambio di lettere da effettuarsi tra le parti contraenti e presentati in bottiglie, sono esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunità, nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl.

Per poter beneficiare del regime di cui al paragrafo 1, i vini devono essere presentati in recipienti contenenti non oltre 2 litri.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la Tunisia provvede a controllare l'identità dei vini succitati conformemente alla propria normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda i criteri analitici. A questo scopo, ciascuno di detti vini viene accompagnato da un certificato di denominazione di origine rilasciato dalla competente autorità tunisina, conformemente al modello riportato nell'allegato D del presente accordo.

3. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 2 si applica dopo che la verifica dell'equivalenza della legislazione tunisina in materia di vini che beneficiano di una denominazione di origine con la legislazione comunitaria in materia ha permesso di effettuare lo scambio di lettere di cui al paragrafo 2, e con decorrenza dalla data fissata in detto scambio di lettere.

### Articolo 14

1. Per i prodotti indicati qui di seguito, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti del 30 % nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 4 300 tonnellate.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :  B. altre :  II. senza aggiunta di alcole : c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto : 1. di 4,5 kg o più : ex aa) Albicocche : — Polpa d'albicocche

2. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino ad un intero anno civile, il contingente tariffario è aperto « pro rata temporis ».

#### *Articolo 15*

1. La Comunità adotta le misure necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di crusche, staccature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/68, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 % dell'elemento mobile del prelievo e a condizione che l'elemento fisso non venga riscosso.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se la Tunisia applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunità e la Tunisia.

4. Su richiesta di una delle parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di comitato misto sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.

#### *Articolo 16*

1. I tassi di riduzione di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 14 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, pos-

sono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma degli articoli 8, 11, 12, 13 e 14 vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità, dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati, di cui all'articolo 3, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

5. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 15 è calcolato nei nuovi Stati membri, tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

#### *Articolo 17*

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

In tali casi la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Tunisia.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa concede per le importazioni originarie della Tunisia un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. Per la modifica del regime istituito dall'accordo, si terranno consultazioni in sede di comitato misto, su richiesta dell'altra parte contraente.

#### C. Disposizioni comuni

##### *Articolo 18*

1. I prodotti di cui al presente accordo, originari della Tunisia, non possono beneficiare, all'importa-

zione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, di cui all'articolo 3.

#### *Articolo 19*

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, la Tunisia concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre, la Tunisia può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica del Magreb o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

#### *Articolo 20*

1. Le parti contraenti si comunicano entro tre mesi dalla firma del presente accordo, le disposizioni da loro applicate in materia di regime degli scambi.

2. La Tunisia ha facoltà d'introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla Comunità, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di comitato misto, su richiesta dell'altra parte contraente.

#### *Articolo 21*

Qualora la Tunisia, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, essa considera la Comunità come entità unica.

#### *Articolo 22*

La nozione di « prodotti originari » ai fini dell'applicazione del presente titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo allegato al presente accordo.

#### *Articolo 23*

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente accordo.

#### *Articolo 24*

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

#### *Articolo 25*

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Tunisia, non sono soggetti a restrizioni.

#### *Articolo 26*

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire

un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

### *Articolo 27*

1. Se una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 29.

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le parti contraenti s'impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

### *Articolo 28*

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 29

### *Articolo 29*

1. Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 28 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 27 e 28, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la parte contraente in causa fornisce al comitato misto tutti gli elementi utili per un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni :

- a) per quanto riguarda gli articoli 27 e 28 si tiene una consultazione in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate ;
- b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 27 e 28, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

### *Articolo 30*

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità o in quella della Tunisia, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di comitato misto in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### *Articolo 31*

1. È istituito un comitato misto che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il comitato misto può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo.

3. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

### *Articolo 32*

1. Il comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti della Tunisia.

2. Il comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità economica europea e la Tunisia.

#### *Articolo 33*

1. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il comitato misto si riunisce su iniziativa del suo presidente.

Esso si riunisce inoltre ognqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assistarlo nell'espletamento dei suoi compiti.

#### *Articolo 34*

Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporta alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di comitato misto, a richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

#### *Articolo 35*

Qualora la Comunità dovesse concludere un accordo di associazione che abbia incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di comitato misto, consultazioni adeguate affinché la Comunità possa prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

#### *Articolo 36*

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo.

2. La parte contraente, la quale reputi che l'altra parte contraente abbia mancato ad un obbligo derivante dall'accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al comitato misto e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra parte contraente.

#### *Articolo 37*

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure :

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza ;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari ;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

#### *Articolo 38*

Nei settori contemplati dall'accordo :

- il regime applicato dalla Tunisia nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società ;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Tunisia non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le società tunisini.

#### *Articolo 39*

Il protocollo relativo alle definizioni della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché gli allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli

scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che è parte integrante dell'accordo.

#### *Articolo 40*

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica tunisina.

#### *Articolo 41*

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

#### *Articolo 42*

1. Il presente accordo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie alle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data delle notifiche di cui al paragrafo 1.

Esso è applicabile fino all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione firmato in data odierna e non oltre il 30 giugno 1977. Tuttavia, il periodo in cui è applicato il presente accordo è preso in considerazione per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione, come pure della dichiarazione della Comunità economica europea relativa alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne interims-aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Interimsabkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Interim Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord intérimaire.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo interinale.

Ten blyke waarvan de ondergetekende gevoldmächtigden hun handtekening onder deze Interimovereenkomst hebben gesteld.

وأشاراً لذلك ، وقع المفوضون أسفلاً هذا الاتفاق المؤقت .

Udfærdiget i Tunis den femogtyvende april nitten hundred og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Tunis am fünfundzwanzigsten April neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Tunis this twenty-fifth day of April in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Tunis, le vingt-cinq avril mil neuf cent soixante-seize.

Fatto a Tunisi, addì venticinque aprile millenovecentosettantasei.

Gedaan te Tunis, de vijfentwintigste april negentienhonderd zesenzeventig.

حرر بتونس ، في الخامس والعشرين من شهر ابريل سنة الف وتسعمائة وستة وسبعين

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

عن مجلس المجموعات الاوربية

For præsidenten for Den tunesiske Republik


Für den Präsidenten der tunesischen Republik

For the President of the Republic of Tunisia

Pour le président de la République tunisienne

Per il presidente della Repubblica di Tunisia

Voor de President van de Republiek Tunesië

من رئيس الجمهورية التونسية  


## ALLEGATO A

## relativo ai prodotti di cui all'articolo 7

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di licirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice », « corn-flakes » e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggi o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti : — esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : A. Lieviti naturali vivi : II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali (1)
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 : — contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte

(1) In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune, composta da un dazio ad valorem che costituisce l'elemento fisso di tale imposta e da un elemento mobile.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, sulfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. Mannite III. Sorbite
35.05	Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido o di fecola
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili : A. Bozzime preparate ed appretti preparati : I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (compresa quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche e delle industrie connesse non nominati né compresi altrove : T. Sorbite diversa dalla sorbite di cui alla sottovoce 29.04 C III : I. in soluzione acquosa : a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore in sorbite b) altra II. altra : a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore in sorbite b) altra

## ALLEGATO B

relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune

Per tener conto di fattori quali

- l'importanza che il settore dell'olio di oliva riveste per l'economia tunisina,
- i programmi e gli sforzi compiuti dalla Tunisia per il risanamento ed il miglioramento delle condizioni del proprio mercato oleicolo,
- le correnti di scambi tradizionali per questo prodotto tra la Tunisia e la Comunità economica europea,

la somma da dedurre dall'importo del prelievo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, viene aumentata, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui versa attualmente il mercato dell'olio d'oliva, di un importo aggiuntivo di 10 unità di conto in condizioni e secondo modalità identiche a quelle prescritte per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo.

***ALLEGATO C***

Formati		Peso sgocciolato		Peso semilordo	Capacità	Coeffi-cienti	Prezzi minimi (dazi doganali compresi) in UC per scatola da 100 lattine			
Designazione commerciale	Altezza totale (mm)	Once	g	g	cm <sup>3</sup>		Comunità, salvo Regno Unito e Danimarca		Regno Unito e Danimarca	
							all'olio d'oliva	ad altri mezzi di copertura	all'olio d'oliva	ad altri mezzi di copertura
<b>Fondo rettangolare:</b>										
½ club	20	2	56	95	53	0,60	11,10	10,20	10,66	9,79
⅓ club	25	2 ¾	80	120	75	0,70	12,95	11,90	12,43	11,42
¼ ridotto	18	2 ½	74	130	73	0,77	14,25	13,09	13,68	12,56
⅓ club	30	3 ¼	90	140	93	0,80	14,80	13,60	14,21	13,06
¼ speciale	25	3 ½	90	140	90	0,85	15,73	14,45	15,10	13,87
⅓ basso piatto	24	3 ¾	95	145	96	0,90	16,65	15,30	15,98	14,69
¼ club	30	4 ¾	125	190	125					
⅓ P 25				176	125	1,00	18,50	17,00	17,76	16,32
¼ consueto	22	3 ¾	105	180	106					
⅓ (club 30)				188	130	1,10	20,35	18,70	19,54	17,95
¼ consueto	24	4 ¾	125	195	125					
¼ consueto	30	5 ¼	150	240	169					
¼ club	40	8 ¼	175	250	178	1,30	24,05	22,10	23,09	21,22
¼ P 30				250	187					
¼ americano	30	7	200	300	207	1,60	29,60	27,20	28,42	26,11
¼ consueto	40	9 ¼	260	326	250					
⅔ P				337	250	1,80	33,30	30,60	31,97	29,38
¼ club lungo	40	8 ¾	248	320	241					
½ basso	30	9 ¼	260	370	245	2,20	40,70	37,40	39,07	35,90
¼ consueto-lungo	40	11 ½	325	423	313	2,50	46,25	42,50	44,40	40,80
¼ consueto	48	11	310	390	297	2,60	48,10	44,20	46,18	42,43
½ alto	40	11 ½	325	460	330	2,70	49,95	45,90	47,95	44,06
½ P				476	375					
⅓				902	750					
⅔	80	27 ½	780	950	771	4,65	86,03	79,05	82,58	75,89
<b>Fondo ovale:</b>										
½ ovale	40	15	425	555	452	3,40	62,90	57,80	60,38	55,49



**ALLEGATO D**

1. المصدر - المصدر - Eksportør – Ausführer – Exporter – Exportateur – Espartatore – Exporteur:	2. الرقم - Nummer – Nummer – Number – Numéro – Numero – Nummer	00000
4. المرسل اليه - Modtager – Empfänger – Consignee – Destinataire – Destinatario – Geadresseerde:	3. (Nome dell'organismo che garantisce la denominazione d'origine)	
6. وسيلة النقل - Transportmiddel – Beförderungsmittel – Means of transport – Moyen de transport – Mezzo di trasporto – Vervoermiddel:	5. شهادة التسمية الأصلية CERTIFIKAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELATION D'ORIGINE CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG	
8. مكان الافراج - Losningssted – Entladungsort – Place of unloading – Lieu de déchargement – Luogo di sbarco – Plaats van lossing:	7. (Nome della denominazione d'origine)	
الاتجاه والرقم ، عدد ونوع الطرود Mærker og numre, kollenes antal og art Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke Marks and numbers, number and kind of packages Marques et numéros, nombre et nature des colis Marca e numero, quantità e natura dei colli Merken en nummers, aantal en soort der colli	10. الوزن الخام Bruttovægt Rohgewicht Gross weight Poids brut Peso lordo Brutogewicht	11. ليترات Liter Liter Litres Litres Litri Liter
12. ليترات (بالحروف) - Liter (i bogstaver) – Liter (in Buchstaben) – Litres (in words) – Litres (en lettres) – Litri (in lettere) – Liter (voluit):		
13. تأشيرة المهمة المرسلة - Pætegning fra udstedende organ – Bescheinigung der erteilenden Stelle – Certificate of the issuing authority – Visa de l'organisme émetteur – Visto dell'organismo emittente – Visum van de instantie van afgifte:		
14. تأشيرة الحمارك - Toldstedets attest – Sichtvermerk der Zöllstelle – Customs stamp – Visa de la douane – Visto della dogana – Visum van de douane	(Oversættelse se nr. 15 – Übersetzung siehe Nr. 15 – see the translation under No 15 – Voir traduction au n° 15 – Vedi traduzione al n. 15 – Zie voor vertaling nr. 15)	

15. Det bekræftes, at vinen, der er nævnt i dette certifikat, er fremstillet i ..... området og ifølge tunesisk lovgivning er berettiget til oprindelsesbetegnelsen: » ..... «

Alkohol tilsat denne vin er alkohol fremstillet af vin.

Wir bestätigen, daß der in dieser Bescheinigung bezeichnete Wein im Bezirk ..... gewonnen wurde und ihm nach tunesischem Gesetz die Ursprungsbezeichnung „.....“ zuerkannt wird.

Der diesem Wein zugefügte Alkohol ist aus Wein gewonnener Alkohol.

We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of ..... and is considered by Tunisian legislation as entitled to the designation of origin '.....'.

The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de ..... et est reconnu, suivant la loi tunisienne, comme ayant droit à la dénomination d'origine « ..... »

L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella zona di ..... ed è riconosciuto, secondo la legge tunisina, come avente diritto alla denominazione di origine «.....»

L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.

Wij verklaren dat de in dit certificaat omschreven wijn is vervaardigd in het wijndistrict van ..... en dat volgens de Tunesische wetgeving de benaming van oorsprong „.....“ erkend wordt.

De aan deze wijn toegevoegde alcohol is alcohol, uit wijn gewonnen.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لبيانات أخرى من الدولة المصدرة

(1) Rubrik forbeholdt eksportlandets andre angivelser.

(1) Diese Nummer ist weiteren Angaben des Ausfuhrlandes vorbehalten.

(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

(1) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.

(1) Ruimte bestemd voor andere gegevens van het land van uitvoer.

## PROTOCOLLO

### relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

#### TITOLO I

##### Definizione della nozione di « prodotti originari »

###### *Articolo 1*

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a condizione che siano stati trasportati a norma dell'articolo 5, sono considerati :

a) prodotti originari della Tunisia:

- i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia,
- i prodotti ottenuti in Tunisia e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Tunisia, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3;

b) prodotti originari della Comunità :

- i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità,
- i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Algeria, in Marocco o nella Comunità costituiscono l'oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in Tunisia, essi sono considerati totalmente ottenuti in Tunisia.

\*

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, in Marocco o nella Comunità sono considerate effettuate in Tunisia nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Tunisia.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformità dell'articolo 5.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Tunisia sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunità, essi sono considerati totalmente ottenuti nella Comunità.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Tunisia sono considerate effettuate nella Comunità nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformità dell'articolo 5.

4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, quando in applicazione delle disposizioni dei paragrafi che precedono, e sempre che tutte le condizioni previste in detti paragrafi siano soddisfatte, i prodotti originari sono ottenuti in due o più Stati di cui a dette disposizioni o nella Comunità, essi sono considerati prodotti originari dello Stato o della Comunità in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A questo fine, non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

5. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili, per quel che concerne l'Algeria e il Marocco, soltanto nella misura in cui le norme che disciplinano gli scambi tra la Tunisia, l'Algeria e il Marocco, nell'ambito di dette disposizioni, sono identiche alle disposizioni del presente protocollo, ed a condizione che sia instaurata la cooperazione amministrativa tra la Tunisia, l'Algeria e il Marocco necessaria per il controllo di dette disposizioni.

###### *Articolo 2*

Sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, « totalmente ottenute » in Tunisia, in Algeria e in Marocco o nella Comunità :

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico ;

- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ;
- c) gli animali vivi ivi nati ed allevati ;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati ;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate ;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi ;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f) ;
- h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime ;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate ;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).

### *Articolo 3*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, sono considerati sufficienti :

- a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco ;
- b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti — che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio — non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei

due elenchi, o al più elevato dei due tassi se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria :

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe) ;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi ;
- c) i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli ;  
ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc., ed ogni altra semplice operazione di condizionamento ;
- d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi simili ;
- e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per potere essere considerati originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco o della Comunità ;
- f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo ;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f) ;
- h) la macellazione degli animali.

### *Articolo 4*

Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Tunisia o nella Comunità siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono :

— da un lato,

per quel che concerne i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione ;

per quel che concerne i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione,

— dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

— la certificazione delle condizioni nelle quali è stata effettuata la sosta delle merci,

c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

## TITOLO II

### Metodi di cooperazione amministrativa

#### *Articolo 6*

##### *Articolo 5*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dalla Tunisia nella Comunità o dalla Comunità in Tunisia i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi dalla Tunisia, dall'Algeria, e dal Marocco o dalla Comunità. Tuttavia il trasporto dei prodotti originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco o della Comunità, consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente, soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità o della Tunisia :

a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese beneficiario di esportazione ed in base al quale è stato attraversato il paese di transito,

b) o un'attestazione, rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente :

— una descrizione esatta delle merci ;

— la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata ;

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi le 1 000 unità di conto, la prova del carattere originario, ai sensi del presente protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le parti contraenti si metteranno in rapporto a livello del comitato misto per dare una nuova definizione del valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e si può presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 7*

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda è redatta sul formulario che figura all'allegato V del presente protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato soltanto se può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

*Articolo 8*

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi dell'accordo.

2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto

l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tracciandovi alcune linee.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

*Articolo 9*

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato secondo la formula il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Questa formula è stampata in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello.

Il formato del certificato è di mm 210 × 297, ed è consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata è carta collata bianca per scrittura, non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m<sup>2</sup>. Il certificato deve essere stampato con fondo arabesco di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato è munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.

*Articolo 10*

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato, richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

*Articolo 11*

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi

a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

#### *Articolo 12*

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Le autorità suddette hanno la facoltà di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

#### *Articolo 13*

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.

#### *Articolo 14*

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità di importazione delle merci, non comporta ipso facto la invalidità del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.

#### *Articolo 15*

La sostituzione di uno o più certificati di circolazione con uno o più altri certificati è sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovano le merci.

#### *Articolo 16*

Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato VI è compilato dall'esportatore o, sotto la

responsabilità di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Se le merci contenute nella spedizione sono già state oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotti originari », l'esportatore può indicare nella rubrica « osservazioni » del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 × 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il m<sup>2</sup>.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo.

È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

#### *Articolo 17*

1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale, le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto

quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### *Articolo 18.*

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Tunisia per un'esposizione in un paese diverso dall'Algeria e dal Marocco e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Tunisia o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché ottemperino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o della Tunisia e purché sia data dimostrazione probante alle autorità doganali :

- a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o dalla Tunisia nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte ;
  - b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Tunisia o nella Comunità ;
  - c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Tunisia o nella Comunità, nello Stato in cui erano state inviate all'esposizione ;
  - d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione.
2. Alle autorità di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte.
3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.

#### *Articolo 19*

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'arti-

colo 7, paragrafo 3, del presente protocollo, l'esportatore deve :

- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,
  - attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.
2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni : « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT », « DÉLIVRÉ A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGETVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT EFTERFØLGENDE », « مسلمة في وقت لا حق ».

#### *Articolo 20*

In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni : « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE », « نسخة »

#### *Articolo 21*

1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dal Marocco o dalla Comunità, prende in considerazione la dichiarazione, il cui modello figura all'allegato VII, fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima.

2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 22, il cui modello figura all'allegato VIII, o per controllare

l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.

#### *Articolo 22*

La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno due anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.

#### *Articolo 23*

La Tunisia e la Comunità prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.

#### *Articolo 24*

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco e la Comunità si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticità e della regolarità delle schede informative previste dall'articolo 21.

#### *Articolo 25*

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

#### *Articolo 26*

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accettare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorità doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 29.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

#### *Articolo 27*

Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 21 nei casi previsti dall'articolo 26 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.

*Articolo 28*

Il comitato misto procede ogni anno all'esame dell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame può essere effettuato ad intervalli più ravvicinati, a richiesta sia della Comunità, sia della Tunisia.

*Articolo 29*

1. È istituito un «comitato di cooperazione doganale» incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali della Tunisia.

*Articolo 30*

1. La Comunità e la Tunisia adottano le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'accordo.

2. I certificati di modello A.TN. 1 ed i formulari A.TN. 2, protranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dal presente protocollo.

3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2 stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore dell'accordo e che non

sono conformi ai modelli di cui agli allegati V e VI del presente protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e alle condizioni previste dal presente protocollo.

*Articolo 31*

La Comunità e la Tunisia adottano, per quanto il concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

*Articolo 32*

Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

*Articolo 33*

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Tunisia, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato A.TN. 1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

*Articolo 34*

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica «osservazioni» del certificato.

**ALLEGATO I****NOTE ESPLICATIVE****Nota 1 — ad articoli 1 e 2**

Le espressioni « la Comunità » o « la Tunisia » comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Tunisia.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purché le stesse ottemperino alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6.

**Nota 2 — ad articolo 1**

Allo scopo di determinare se una merce è originaria della Comunità, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco, non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale merce siano o meno originari di paesi terzi.

**Nota 3 — ad articolo 1**

Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato membro, in Tunisia, in Algeria o in Marocco, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunità, in Tunisia, in Algeria o in Marocco.

**Nota 4 — ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4**

Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

**Nota 5 — ad articolo 1**

Gli imballaggi sono considerati un tutt'unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non siano di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

**Nota 6 — ad articolo 2, lettera f)**

L'espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi :

- immatricolate o registrate in uno Stato membro, in Tunisia, in Algeria o in Marocco,
- che battano bandiera di uno Stato membro, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco,
- che appartengano almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro, in Tunisia, in Algeria o in Marocco ed in cui lo o gli « amministratori », il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco, e, inoltre, il cui capitale, per quanto concerne le società di persone o le società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % agli Stati membri, alla Tunisia, all'Algeria o al Marocco, a collettività pubbliche o a cittadini dei detti Stati membri, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco,
- il cui equipaggio, capitano ed ufficiali compresi, sia composto almeno per il 50 % da cittadini degli Stati membri, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco.

**Nota 7 — ad articolo 4**

Per « prezzo franco fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

**Nota 8 — ad articolo 5**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i porti di imbarco dei prodotti originari della Tunisia destinati alla Comunità sono, a titolo indicativo :

Algeri — Al-Hoceima — Agadir — Annaba — Arzew — Azilah — Bajaia — Beni-Saf — Biserta — Casablanca — Ceuta — Costantina — Dellys — El Jadida — Essaouira — Gabes — Ghazaouet — Ifni — Kenitra — Larache — Melilla — Mohammedia — Orano — Rabat — Safi — Sfax — Skikda — Susa — Tangeri — Tarfaya — Tenes — Tunisi.

**Nota 9 — ad articolo 24**

Le autorità consultate forniscono tutte le informazioni sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni nelle quali le norme di origine sono state rispettate nei vari Stati membri, in Tunisia, in Algeria e in Marocco.

***ALLEGATO II*****ELENCO A**

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni**

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, tritazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
<b>ex 15.07</b>	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.01	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione partendo da grano duro

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi <sup>(1)</sup> oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		

<sup>(1)</sup> Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
20.06 <i>(seguito)</i>	A. Frutta a guscio		Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito
	B. altre	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07	Fabbricazione a partire da succhi di frutta <sup>(1)</sup> in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	

<sup>(1)</sup> Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
23.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono « prodotti originari »
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 32.04 o 32.05 (¹)	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (¹)	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 (¹)	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola		Fabbricazione partendo da granturco o patate

(¹) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 (¹)	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 (¹)	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 (¹)	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicida		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la modernizzazione, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidentaloni, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(¹) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrieci		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— oli di flemma e olio di Dippel;</li> <li>— acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi naftenici;</li> <li>— acidi solfonftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonftenici;</li> <li>— solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammme; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali;</li> <li>— alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele;</li> <li>— scambiatori di ioni;</li> <li>— catalizzatori;</li> <li>— composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche;</li> <li>— cementi, malte e composizioni simili, refrattari;</li> <li>— ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas;</li> <li>— carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotto</li> <li>— sorbite diverse dalle sorbite del n. 29.04</li> </ul>		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50% del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezione di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) (1)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineari o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta per carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
50.04 <sup>(1)</sup>	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04
50.05 <sup>(1)</sup>	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.06 <sup>(1)</sup>	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.07 <sup>(1)</sup>	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 alla voce n. 50.03 inclusa
ex 50.08 <sup>(1)</sup>	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati

<sup>(1)</sup> Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
	Designazione		
50.09 <sup>(1)</sup>	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
50.10 <sup>(1)</sup>	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
51.01 <sup>(2)</sup>	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 <sup>(2)</sup>	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 <sup>(2)</sup>	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 <sup>(1)</sup>	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 <sup>(2)</sup>	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 <sup>(1)</sup>	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
53.06 <sup>(2)</sup>	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03
53.07 <sup>(2)</sup>	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03

<sup>(1)</sup> Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'aiuto di una colla trasparente o colorata, tra due pelli-cole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

<sup>(2)</sup> Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
53.08 <sup>(1)</sup>	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09 <sup>(1)</sup>	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati
53.10 <sup>(1)</sup>	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 inclusa
53.11 <sup>(2)</sup>	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 inclusi
53.12 <sup>(2)</sup>	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 inclusi
53.13 <sup>(2)</sup>	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 <sup>(1)</sup>	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02
54.04 <sup>(1)</sup>	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05 <sup>(2)</sup>	Tessuti di lino o di ramiè		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
55.05 <sup>(1)</sup>	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06 <sup>(1)</sup>	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 <sup>(2)</sup>	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 <sup>(2)</sup>	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 <sup>(2)</sup>	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04

<sup>(1)</sup> Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

<sup>(2)</sup> Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05 <sup>(1)</sup>	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 <sup>(1)</sup>	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 <sup>(2)</sup>	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso
57.05 <sup>(1)</sup>	Filati di canapa		Ottenuti a partire dalla canapa greggia
57.06 <sup>(1)</sup>	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla iuta greggia, di stoppe di iuta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07 <sup>(1)</sup>	Filati di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04

<sup>(1)</sup> Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

<sup>(2)</sup> Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pelli-cole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
57.08	Filati di carta		Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascamini, non cardati né pettinati
57.09 <sup>(1)</sup>	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10 <sup>(1)</sup>	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla iuta greggia, di stoppe di iuta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11 <sup>(1)</sup>	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascamini
58.01 <sup>(2)</sup>	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, n. 51.01, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso o dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso
58.02 <sup>(2)</sup>	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso n. 51.01, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04 <sup>(2)</sup>	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o ottenuti al partire da prodotti chimici o da paste tessili

(<sup>1</sup>) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(<sup>2</sup>) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
58.05 <sup>(1)</sup>	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 <sup>(1)</sup>	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07 <sup>(1)</sup>	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamenti, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 <sup>(1)</sup>	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 <sup>(1)</sup>	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
59.01 <sup>(1)</sup>	Ovatté o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e gropetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.02 <sup>(1)</sup>	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili

<sup>(1)</sup> Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:  
— al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;  
— al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pelli-cole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 59.02 <sup>(1)</sup>	Feltri all'ago e manufatti di feltro all'ago, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire da fibre o da fasci (câbles) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
59.03 <sup>(1)</sup>	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 <sup>(1)</sup>	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 <sup>(1)</sup>	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 <sup>(1)</sup>	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percällina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10 <sup>(1)</sup>	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili

<sup>(1)</sup> Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13 <sup>(1)</sup>	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elasticici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15 <sup>(1)</sup>	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 <sup>(1)</sup>	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 <sup>(1)</sup>	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex Capitolo 60 <sup>(1)</sup>	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;  
— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

<sup>(2)</sup> Le garniture e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgonon il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (¹)
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (¹)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (¹)
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta		Ottenuti a partire da filati (¹)
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati (¹) (²)
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (¹) (²)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati		Ottenuti a partire da filati (¹) (²)
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (¹) (²)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (¹)

(¹) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria non tolgonon il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(²) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenuti a partire da filati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito <sup>(1)</sup>
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito <sup>(1)</sup>
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati		Ottenuti a partire da filati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito <sup>(1)</sup>
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgonon il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

<sup>(2)</sup> Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

<sup>(3)</sup> Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
62.01	Coperte		Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici e greggi <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

<sup>(1)</sup> Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

<sup>(2)</sup> Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

<sup>(3)</sup> Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (compresi le retine per cappelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire o da filati o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso	

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 inclusivo	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito <sup>(1)</sup>
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fusinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, lamineate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, lamineati a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, lamineate a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10	

<sup>(1)</sup> Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.06, 73.07, o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)

(¹) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compresi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.12	Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chialette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)

(¹) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (¹)
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (¹)
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (¹)
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (¹)
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (¹)
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (¹)
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (¹)
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(¹) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustre, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m <sup>2</sup>		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m <sup>2</sup> (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti, il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (¹)

(¹) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito <sup>(1)</sup>
79.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m <sup>2</sup>		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m <sup>2</sup> (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

<sup>(1)</sup> Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafileare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (¹)
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (¹)
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (²) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

(¹) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(²) Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di :
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine non determinata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		<p>Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari »</li> <li>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »</li> </ul>
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 85.14 e 85.15		<p>Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito</p>
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		<p>Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »</li> <li>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito <sup>(2)</sup></li> </ul>

<sup>(1)</sup> Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

<sup>(2)</sup> Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radio-diffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscanaglio e di radiotelecomando		<p>Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »</li> <li>— e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3% del valore del prodotto finito <sup>(2)</sup></li> </ul>
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito

(<sup>1</sup>) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
  - b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di:
- valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

(<sup>2</sup>) Questa percentuale non si somma a quella del 40%.

N. della tariffa doganale	Prodotti ottenuti Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

<sup>(1)</sup> Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di:
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (¹) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (¹) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilem e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (¹) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (²)

(¹) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di :

— valore dei prodotti importati,  
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

(²) Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

**ALLEGATO III****ELENCO B**

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto**

N. della tariffa doganale	Prodotti finiti Designazione	Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci nn. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5% del valore del prodotto finito
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50% del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15% del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex Capitoli da 28 a 37 compreso	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33.01)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito

N. della tariffa doganale	Prodotti finiti	Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
	Designazione	
ex 31.03	Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il talol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Talol raffinato	Raffinazione del talol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre di gomma laminata per suole	Laminazione di fogli di para di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura
ex 41.01	Pelli di ovini tostate	Slanatura delle pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pelletteria conciate o preparate
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originati »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 50.09		
ex 50.10		
ex 51.04		
ex 53.11		
ex 53.12		
ex 53.13	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamiento, vaporizzazione, desmottamento (« epintage »), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, Mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 54.05		
ex 55.07		
ex 55.08		
ex 55.09		
ex 56.07		
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toilette, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite, gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafileatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi

N. della tariffa doganale	Prodotti finiti Designazione	Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio : — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso — nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blister e altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blister ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami

N. della tariffa doganale	Prodotti finiti Designazione	Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
ex 76.01	Alluminio greggio	Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafiletatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalo lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito

<sup>(1)</sup> Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di :
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti d'origine non determinata.

N. della tariffa doganale	Prodotti finiti	Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
	Designazione	
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (¹) utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (²)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscanbaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (²)
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito

(¹) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di :
  - valore dei prodotti importati,
  - valore dei prodotti d'origine non determinata.

(²) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

N. della tariffa doganale	Prodotti finiti Designazione	Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m <sup>2</sup> in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (1)
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m <sup>2</sup> in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (1)
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori di avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori di osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

(1) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

*ALLEGATO IV***ELENCO C****Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo**

N. della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 } a 27.16 }	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi: — aciclici, — cicloparrifici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

## ALLEGATO V

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

<b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)		<b>EUR. 1 N. A 000.000</b>	
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro			
<b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b> ..... e ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)			
<b>3. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		<b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	<b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>
<b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)		<b>7. Osservazioni</b>	
<b>8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli <sup>(1)</sup>; designazione delle merci</b>		<b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>	<b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b>
<b>11. VISTO DELLA DOGANA</b> Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione <sup>(2)</sup> modello ..... n. .... del ..... Ufficio doganale ..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ..... A ..... addi .....		Timbro	<b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b> Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a ..... , addi .....  (Firma)

<sup>(1)</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

<sup>(2)</sup> Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<p><b>13. DOMANDA DI CONTROLLO</b>, da inviare a:</p> <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a ..... , addì .....</p> <p>..... (Firma)</p>	<p><b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b></p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (¹)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a ..... , addì .....</p> <p>..... (Firma)</p>
--	--

(¹) Segnare con una X la menzione applicabile.

#### NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR. 1 N. A 000.000</b>	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra ..... ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
7. Osservazioni		
8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ('); designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

!) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi <sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritengessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ..... addì .....

.....  
(Firma)

<sup>(1)</sup> Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

*ALLEGATO VI*

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

<b>FORMULARIO EUR. 2 N.</b>		1 <b>Formulario utilizzato negli scambi preferenziali</b> tra <sup>(1)</sup> ..... e .....
2 <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)		3 <b>Dichiarazione dell'esportatore</b>  Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1.
4 <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese)		5 <b>Luogo e data</b>
		6 <b>Firma dell'esportatore</b>
7 <b>Osservazioni</b> <sup>(2)</sup>		8 <b>Paese d'origine</b> <sup>(3)</sup> 9 <b>Paese di destinazione</b> <sup>(4)</sup>
		10 <b>Peso lordo (kg)</b>
11 <b>Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci</b>		12 <b>Amministrazione o servizio del paese d'esportazione</b> <sup>(4)</sup> incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore

<sup>(1)</sup> Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

<sup>(2)</sup> Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

<sup>(3)</sup> Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

<sup>(4)</sup> Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

<p><b>13 Richiesta di controllo</b></p> <p>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).</p>	<p><b>14 Risultato del controllo</b></p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (¹);</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (¹)</p>
<p>Fatto a ..... addì ..... 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro dell'ufficio</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Fatto a ..... addì ..... 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro dell'ufficio</p> <p>..... (Firma)</p>

(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

**ALLEGATO VII****MODELLO DI DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura sono state ottenute.....

.....  
e (secondo il caso) :

a) (1) soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione di « prodotti interamente ottenuti »

o

b) (1) sono state ottenute dai seguenti prodotti :

Descrizione	Paese d'origine (2)	Valore (1)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni :

..... (indicare l'operazione)

in

Fatto a ....., addì .....  
(Firma)

(1) Compilare se necessario

(2) Compilare se necessario. In tal caso:

- se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla convenzione previsti: indicare il paese;  
- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare « paese terzo ».



ALLEGATO VIII

1. Speditore (¹)		<b>SCHEDA DI INFORMAZIONE</b> per ottenere un <b>CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE</b> come previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA</b>  <b>e</b>  <small>(in stampatello)</small> </div>		
2. Destinatario (¹)				
3. Trasformatore (¹)		4. Stato ove sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		
6. Ufficio di dogana d'importazione (²)		5. Per uso ufficiale		
7. Documento d'importazione (²)  modello ..... n. .... serie ..... del <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
<b>MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO</b>				
8. Marche, numeri, numero a natura dei colli	9. Numero posizione NdB e descrizione delle merci		10. Quantità (³)	
			11. Valore (⁴)	
<b>MERCI IMPORTATE UTILIZZATE</b>				
12. Numero posizione NdB e descrizione delle merci		13. Paese d'origine (⁵)	14. Quantità (³)	15. Valore (²)(⁶)
16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate				
17. Osservazioni				
18. VISTO DELLA DOGANA  Dichiarazione certificata conforme Documento:  modello ..... n. .... Ufficio doganale ..... Addi <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  ..... (Firma)		19. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE  Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano sulla presente scheda sono esatte  Fatto a ..... addi <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  ..... (Firma)		

(¹) (²) (³) (⁴) (⁵) (⁶) Vedi a tergo.

### RICHIESTA DI CONTROLLO

Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione.

Fatto a ..... , addì .....

Timbro  
dell'ufficio

.....  
(Firma del funzionario)

### RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:

- a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (\*).
- b) non risponde ai requisiti d'autenticità e di regolarità prescritti (vedi osservazioni allegate) (\*).

Fatto a ..... , addì .....

Timbro  
dell'ufficio

.....  
(Firma del funzionario)

(\*) Cancellare la menzione inutile.

### NOTE DELLA PAGINA 1

(<sup>1</sup>) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(<sup>2</sup>) Menzione facoltativa.

(<sup>3</sup>) Kg, hl, m<sup>3</sup> o altra unità di misura.

(<sup>4</sup>) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

(<sup>5</sup>) Compilare se necessario. In tal caso:

- se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla convenzione previsti: indicare il paese
- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare « paese terzo ».

(<sup>6</sup>) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

**ALLEGATO IX****Dichiarazione comune**

Per l'applicazione dell'articolo 28 del protocollo, la Comunità si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande della Tunisia intese alla previsione di deroghe alle norme di origine dopo la firma dell'accordo.

---

**ATTO FINALE**

I plenipotenziari

del Consiglio delle Comunità europee,

da una parte,

e del presidente della Repubblica tunisina

dall'altra,

riuniti a Tunisi il venticinque aprile millenovecentosettantasei, per la firma dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina,

all'atto della firma di tale accordo hanno

— adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti elencate in appresso :

1. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo,
2. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 8 dell'accordo,
3. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 8 dell'accordo per i prodotti delle voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune,
4. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al settore dell'olio d'oliva,
5. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai vini che beneficiano di una denominazione di origine,
6. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli,
7. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alle consultazioni di cui agli articoli 6, 17, 20, 34 e 35 dell'accordo,
8. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità,

— preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso :

1. dichiarazione della Comunità economica europea relativa alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo,
2. dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo,
3. dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,
4. dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'accordo a Berlino,

— e preso atto degli scambi di lettere seguenti :

1. scambio di lettere relativo alle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo per i prodotti delle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune,
2. scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi, le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno Stato membro,
3. scambio di lettere relativo agli articoli 26 e 38 dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'accordo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blyke waarvan de ondergetekende gevoldmächtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

وأثبّاتاً لذلك ، وقع المفوضون أسفلاً هذا الاتفاق النهائي .

Udfærdiget i Tunis, den femogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Tunis am fünfundzwanzigsten April neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Tunis this twenty-fifth day of April in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Tunis, le vingt-cinq avril mil neuf cent soixante-seize.

Fatto a Tunisi, addì venticinque aprile millenovecentosettantasei.

Gedaan te Tunis, de vijfentwintigste april negentienhonderd zesenzeventig.

حرر بتونس ، في الخامس والعشرين من شهر ابريل سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين

For Rådet for De europæiske Fællesskaber  
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften  
For the Council of the European Communities  
Pour le Conseil des Communautés européennes  
Per il Consiglio delle Comunità europee  
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

عن مجلس المجموعات الأوروبية

                      Herr  
|      |

C. Cheyron

For Præsidenten for Den tunesiske Republik  
Für den Präsidenten der Tunesischen Republik  
For the President of the Republic of Tunisia  
Pour le président de la République tunisienne  
Per il presidente della Repubblica di Tunisia  
Voor de President van de Republiek Tunesië

عن رئيس الجمهورية التونسية  
E. Bourguiba

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 5, paragrafo 1,  
dell'accordo**

Le parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo siano applicati « pro rata temporis ».

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 8 dell'accordo**

Le parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 8 dell'accordo e riportati nell'allegato III di tale regolamento sono ammessi nella Comunità durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli da 23 a 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 8 dell'accordo per i  
prodotti delle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune**

Le parti contraenti convengono che nei casi in cui, alla luce dei risultati dell'accordo e tenendo conto dell'evoluzione delle correnti di scambi tra la Comunità e i paesi del bacino mediterraneo, i vantaggi risultanti dall'articolo 8 per i prodotti di cui alle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune delle Comunità fossero o rischiassero di essere rimessi in questione da condizioni anormali di concorrenza, si proceda, in sede di comitato misto, ad un esame della situazione per individuare i problemi e ricercare le soluzioni adeguate.

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al settore dell'olio di oliva**

Le parti contraenti convengono di cooperare strettamente per individuare le difficoltà che potrebbero eventualmente verificarsi nel settore dell'olio di oliva e di ricercare le soluzioni adeguate.

A questo scopo, esse procederanno a consultazioni periodiche per seguire l'evoluzione del mercato oleicolo.

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai vini che beneficiano di una denominazione di origine**

Le parti contraenti convengono che, per quanto concerne i vini che beneficiano di una denominazione di origine di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, si proceda, alla fine di un periodo di un anno, all'esame dei risultati dell'applicazione di detta disposizione.

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli**

1. Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi.

2. Esse esaminano in sede di comitato misto le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alle consultazioni di cui agli articoli 6, 17, 20, 34 e 35 dell'accordo**

Per l'attuazione delle consultazioni di cui agli articoli 6, 17, 20, 34 e 35 dell'accordo, la Comunità e la Tunisia si propongono di definire nel regolamento interno del comitato misto opportune procedure per garantire consultazioni adeguate.

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità**

Le parti contraenti dell'accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

**Dichiarazione della Comunità economica europea relativa alle disposizioni dell'articolo  
13, paragrafo 2, dell'accordo**

In attesa che la Tunisia disponga degli impianti tecnici idonei all'imbottigliamento dei vini che fruiscono di una denominazione di origine a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, la Comunità è disposta ad applicare, per un periodo di un anno, le disposizioni di cui sopra ai vini esportati sfusi, per quantitativi corrispondenti alla futura capacità degli impianti in via di realizzazione, e nei limiti di un volume non superiore a 20 000 hl.

**Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale  
di talune disposizioni dell'accordo**

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 27 e 28 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 29, nonché a norma dell'articolo 30, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla  
definizione dei cittadini tedeschi**

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

**Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente  
l'applicazione dell'accordo a Berlino**

L'accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.

**Scambio di lettere relativo alle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo per i prodotti delle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune**

Tunisi, 25 aprile 1976

Signor Presidente,

la Tunisia ritiene che i vantaggi che risultano dalle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo per i prodotti delle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune dovrebbero permettere il consolidamento della sua posizione concorrenziale sul mercato comunitario.

Qualora condizioni anormali di concorrenza o perturbazioni del mercato venissero a rimettere in discussione detti vantaggi, l'esame di cui alla dichiarazione comune relativa alle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo per i prodotti delle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune avrebbe per oggetto la ricerca di soluzioni che consentano di garantire il mantenimento della posizione concorrenziale della Tunisia nei confronti degli altri fornitori della Comunità.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Ismaïl KHELIL  
*Presidente della  
 delegazione tunisina*

Tunisi, 25 aprile 1976

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue :

« La Tunisia ritiene che i vantaggi che risultano dalle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo per i prodotti delle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune dovrebbero permettere il consolidamento della sua posizione concorrenziale sul mercato comunitario.

Qualora condizioni anormali di concorrenza o perturbazioni del mercato venissero a rimettere in discussione detti vantaggi, l'esame di cui alla dichiarazione comune relativa alle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo per i prodotti delle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune avrebbe per oggetto la ricerca di soluzioni che consentano di garantire il mantenimento della posizione concorrenziale della Tunisia nei confronti degli altri fornitori della Comunità.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. »

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera. Le confermo che in questo settore la Comunità è decisa a fare quanto è in suo potere onde garantire il buon funzionamento della sua organizzazione di mercato.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Jean DURIEUX  
*Presidente della delegazione  
 della Comunità economica europea*

**Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi, le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno Stato membro**

Tunisi, 25 aprile 1976

Signor Presidente,

mi prego di portare a Sua conoscenza che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea hanno fatto la seguente dichiarazione :

- « 1. Per i prodotti originari e provenienti dalla Tunisia che non figurano nel titolo I (cooperazione commerciale) dell'accordo tra il suddetto paese e la Comunità economica europea, resta in applicazione il protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea, relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno degli Stati membri.
- 2. Per i prodotti che figurano nel titolo I, l'applicazione del protocollo di cui al paragrafo 1 è sospesa per la durata dell'accordo e riprenderà effetto se quest'ultimo non sarà più in vigore.
- 3. Per taluni prodotti, nondimeno, si deroga alla sospensione di cui al paragrafo 2 in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 54 dell'accordo di cooperazione. »

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Jean DURIEUX

*Presidente della delegazione  
della Comunità economica europea*

Tunisi, 25 aprile 1976

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue :

- « 1. Per i prodotti originari e provenienti dalla Tunisia che non figurano nel titolo I (cooperazione commerciale) dell'accordo tra il suddetto paese e la Comunità economica europea, resta in applicazione il protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea, relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno degli Stati membri.

2. Per i prodotti che figurano nel titolo I, l'applicazione del protocollo di cui al paragrafo 1 è sospesa per la durata dell'accordo e riprenderà effetto se quest'ultimo non sarà più in vigore.
3. Per taluni prodotti, nondimeno, si deroga alla sospensione di cui al paragrafo 2 in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 54 dell'accordo di cooperazione. »

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. »

Mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Ismaïl KHELIL

*Presidente della  
delegazione tunisina*

---

**Scambio di lettere relativo agli articoli 26 e 38 dell'accordo**

Tunisi, 25 aprile 1976

Signor Presidente,

mi prego di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio governo, relativa agli articoli 26 e 38 dell'accordo :

« La Repubblica tunisina precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 26 e 38 dell'accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 36, primo paragrafo, dell'accordo. »

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Ismaïl KHELIL

*Presidente della  
delegazione tunisina*

Tunisi, 25 aprile 1976

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo governo relativa agli articoli 26 e 38 dell'accordo.

Mi prego di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità economica europea relativa agli articoli 26 e 38 dell'accordo :

- « 1. La Comunità economica europea prende atto della dichiarazione della Repubblica tunisina.
- 2. La Comunità economica europea si attende che i principi enunciati nell'accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 26 e 38, ricevano piena applicazione.

La Comunità economica europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'accordo. »

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Jean DURIEUX

*Presidente della delegazione  
della Comunità economica europea*